



## **AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO**

### **DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N° 6/20**

**OGGETTO: Chiusura al pubblico degli Uffici dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del virus Covid-19 (Coronavirus).**

L'anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di marzo, il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, con l'assistenza del Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

#### **IL PRESIDENTE**

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 con il quale il Governo, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, e, in particolare l'articolo 1, comma 1 lettera e), nel quale si raccomanda che "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera r), del DPCM 8 marzo 2020 nel quale viene stabilito che *“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6) nel quale è stabilito che *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”*;

VISTA la Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto *“indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, registrata alla Corte dei conti il 12/03/2020 - n. 446;

TENUTO CONTO che la predetta Direttiva stabilisce, tra l'altro, che *“Le predette amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati”*;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi anche a livello locale;

RITENUTO di dover dare attuazione alle suesposte disposizioni;

CONSIDERATA l'urgente necessità di limitare l'afflusso di utenza nei locali dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo come misura eccezionale motivata dall'esigenza di prevenire per quanto possibile i contagi da coronavirus nella popolazione;

RITENUTO che non sussistano attività indifferibili dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo da rendere in presenza, tali da far derogare all'esigenza primaria di salvaguardare la salute dei lavoratori e degli utenti;

RITENUTO necessario ed urgente adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO quanto previsto dall'art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m) dell'art. 53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

RAVVISATO che, in ragione di quanto sopra esposto, anche l'Ente deve adottare con estrema urgenza misure a carattere preventivo e precauzionale attraverso il presente provvedimento;

## **DELIBERA**

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DISPORRE la chiusura al pubblico degli Uffici dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo dalla data odierna e fino a 25 marzo 2020;

DARE MANDATO al Direttore di disporre eventuali prolungamenti del periodo di chiusura degli Uffici in relazione all'evolversi della situazione sanitaria;

AUTORIZZARE per personale dell'AC Ascoli Piceno - Fermo e della Società in house "Mobility Service Srl", operante presso la sede, per il suddetto periodo il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020;

DISPORRE che le strutture dell'Ente rimarranno comunque operative al fine di garantire i principali servizi in caso di necessità e/o urgenza, attraverso le modalità organizzative che la Direzione dell'Ente riterrà più opportune, fermo restando la prioritaria necessità di salvaguardare la salute pubblica attraverso il rigoroso rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e delle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 1 del DPCM del 08/03/2020;

PUBBLICARE la presente delibera sul sito web [www.ascolipicenofermo.aci.it](http://www.ascolipicenofermo.aci.it) in ossequio agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza;

CONFERIRE mandato al Direttore di curare le successive fasi attuative, di monitoraggio e di comunicazione interna ed esterna connesse alla presente deliberazione, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato;

SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le norme statutarie.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Elio Galanti)

IL DIRETTORE  
(Dr. Stefano Vitellozzi)